

Accordo Regionale

Le Parti

FEDERFARMA Emilia-Romagna, nelle persone di Domenico Dal Re, Giorgio Malossi, Silvana Casale, Achille Gallina Toschi, Paola Rebecchi, Fabrizio Piazza, Dante Baldini, Pierluigi Eleopra, Roberto De Luigi

e

CGIL FILCAMS Emilia-Romagna, nelle persone di Veronica Tagliati e ~~PAOLO MONTALI~~ PAOLO MONTALI. CISL FISASCAT Emilia-Romagna, nella persona di ~~DAVIDE GUARINI~~ DAVIDE GUARINI e UIL UILTUCS Emilia-Romagna, nella persona di Stefano Franzoni

premesse che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art.1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 convertito, , convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010. l'art.26 della Legge 15/07/2011, n.111, così come modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n.183 estende in t ema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2012;

si conviene quanto segue

per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro applicati presso le Farmacie Private aderenti alla Associazione in epigrafe nel territorio dell'Emilia-Romagna sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009/2010/2011, sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La Farmacia, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro applicati in farmacia (quali a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009/2010/2011.


La Farmacia applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttività situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

La Farmacia darà comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 19 luglio 2012

FEDERFARMA Emilia Romagna



CGIL FILCAMS - CISL FISASCAT - UIL UILTUCS

